

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4381 del 29/08/2018
Oggetto	FC14T0011. VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE N. 4323/2015 RILASCIATA DAL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA ĩ REGIONE EMILIA ĩ ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SAVIO, NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). RICHIEDENTE: IMMOBILIARE MORETTI S.P.A. USO: STRADA COMUNALE E PERCORSO PEDONALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4569 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: **VARIANTE SOSTANZIALE** DELLA CONCESSIONE N. 4323/2015 RILASCIATA DAL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA – REGIONE EMILIA – ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SAVIO, NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
RICHIEDENTE: IMMOBILIARE MORETTI S.P.A.
USO: STRADA COMUNALE E PERCORSO PEDONALE
PRATICA FC14T0011

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/15, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia – Romagna n. 4323 del 10/04/2015 con la quale è stata rilasciata alla Moretti Immobiliare S.r.l. (C.F./P.Iva 03975670401) con sede legale a Bagno di Romagna in via Ponte di Larciano n. 103/A, la concessione per l'occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del fiume Savio, in località Ponte di Larciano nel Comune di Bagno di Romagna (FC) e catastalmente identificate al Fg. 137 antistante i mappali 497 – 620 – 616 – 492 – 493 – 521 – 712 per una superficie di 919 mq destinata a verde pubblico attrezzato, di 216 mq. destinata ad una stazione di pompaggio acqua potabile e di 232 mq. strada comunale di accesso al ponte sul fiume. Pratica FC14T0011;

PRESO ATTO:

che con istanza, corredata degli allegati tecnici, pervenuta il 21/08/2017 e registrata al protocollo con n. PGFC/2017/12446 in medesima data, la Moretti Immobiliare S.r.l. CF: 03975670401, con sede legale in via Ponte di Larciano n. 103/A Bagno di Romagna (FC), ha chiesto la **modifica alla concessione** n. 4323/2015 con **variante sostanziale** per:

1. occupazione di aree demaniali:
 - con mq 1425 adibiti ad argine in terra con sovrastante percorso pedonale rifinito con cassonetto in misto granulometrico stabilizzato. La modifica in questione è stata apportata per proteggere la nuova lottizzazione e prevede una larghezza in sommità di 4.00 ml ed un rialzo dell'argine da 1,10 a 1,85 m. L'area in questione è antistante i mappali 497 – 620 – 616 – 492 – 493 – 521 – 712 del Fg. 137 del Comune di Bagno di Romagna (FC);
 - con strada comunale a doppia corsia carrabile (rampa in sinistra idraulica del nuovo ponte sul fiume Savio di cui alla pratica FC07T00126 rilasciata con DET-AMB-2018-1866 del 17/04/2018) per una superficie di **232 mq.** antistante i mappali 493 – 521 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna (FC);
2. realizzazione della seguente opera idraulica:
 - **opera di difesa idraulica** mediante rilevato in terra parte in area demaniale e parte in area privata quale prosecuzione verso monte del rilevato arginale oggetto della richiesta di occupazione al fine di proteggere le aree limitrofe al fiume Savio. L'area è antistante i mappali 711 – 717 – 716 – 842 – 150 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna (FC);

La strada comunale e il percorso pedonale verranno cedute al Comune di Bagno di Romagna (FC) che provvederà a presentare idonea domanda di subentro previa rinuncia della Moretti Immobiliare S.r.l. CF: 03975670401;

VISTA la nota PGFC/2018/3355 del 27/02/2018 di chiarimento sull'occupazione in area demaniale con cantiere:

- innalzamento argine per percorso pedonale inghiaiato di 1425 mq;
- strada comunale 232 mq;
- intervento di innalzamento e sistemazione argine 1576 mq;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R.T. n. 252 del 20/09/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 246 del 29/01/2018, trasmessa e registrata con protocollo PGFC/2018/1870, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, allegato al presente atto;
3. che con nota PGFC/2018/13202 del 21/08/2018 il disciplinare e il nulla osta idraulico sono stati inviati al richiedente per preventiva accettazione;
4. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare e il nulla osta idraulico, che stabiliscono le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/13568 del 29/08/2018;
5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

6. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/08/2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
7. ha già versato il deposito cauzionale di € 768,69 in data 08/04/2015 con bonifico bancario CRO 1101150930140129;
8. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di **€ 166,18** sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453, eseguito in data 28/08/2018, quale canone anno 2018 calcolato in 8 dodicesimi;
9. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di **€ 632,66** sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453, eseguito in data 28/08/2018, quale importo dovuto per le opere di cantiere in area demaniale per 18 mesi dalla data di adozione del presente atto;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta di variante alla concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4323/2015 dal Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia – Romagna e di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2023 ai sensi degli artt. 16 e 17 comma a) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla Moretti Immobiliare S.r.l. (C.F./P.Iva 03975670401) con sede legale in via Ponte di Larciano n. 103/A Bagno di Romagna (FC), la **variante sostanziale** alla concessione (pratica FC14T0011) n. 4323 del 10/07/201 del Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia – Romagna, per occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del fiume Savio:
 - con **mq 1425** adibiti ad argine in terra con sovrastante percorso pedonale rifinito con cassonetto in misto granulometrico stabilizzato. L'area in questione è antistante i mappali 497 – 620 – 616 – 492 – 493 – 521 – 712 del Fg. 137 del Comune di Bagno di Romagna (FC);
 - con **strada comunale** a doppia corsia carrabile (rampa in sinistra idraulica del nuovo ponte sul fiume Savio di cui alla pratica FC07T00126 in corso di rinnovo presso la Direzione Tecnica Arpae di Bologna) per una superficie di **232 mq.** antistante i mappali 493 – 521 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna (FC);
2. **di autorizzare** l'occupazione in area demaniale con opere di cantiere per 18 mesi dalla data di rilascio della concessione con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi:
 - innalzamento argine per percorso pedonale inghiaiato di 1425 mq;
 - strada comunale 232 mq;
 - intervento di innalzamento e sistemazione argine 1576 mq;
3. di stabilire che i lavori saranno eseguiti in conformità agli elaborati tecnici di progetto a firma dell'Ing. Patrizio Bernabini contenuti nel fascicolo istruttorio;
4. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al **31/12/2023**;
5. di stabilire che il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, è fissato in **€ 768,69**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento dando atto che è già stato versato;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 249,28** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
7. di stabilire che l'importo per le opere di cantiere è quantificato in **€ 632,66** per la durata di 18 mesi dalla data di decorrenza del presente atto con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 246/2018, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, allegato al presente Atto.

10. di assoggettare l'allestimento del cantiere e l'esecuzione dei lavori alle condizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 246 del 26/01/2018, allegato al presente atto;
11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione della **pratica FC14T0011** a favore della Moretti Immobiliare S.r.l. (C.F./P.Iva 03975670401) con sede legale in via Ponte di Larciano n. 103/A Bagno di Romagna (FC).

1.Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali lungo la sponda sinistra del fiume Savio con:

- con **mq 1425** adibiti ad argine in terra con sovrastante percorso pedonale rifinito con cassonetto in misto granulometrico stabilizzato. L'area in questione è antistante i mappali 497 – 620 – 616 – 492 – 493 – 521 – 712 del Fg. 137 del Comune di Bagno di Romagna (FC);
- con **strada comunale** a doppia corsia carrabile (rampa in sinistra idraulica del nuovo ponte sul fiume Savio di cui alla pratica FC07T00126 in corso di rinnovo presso la Direzione Tecnica Arpae di Bologna) per una superficie di **232 mq.** antistante i mappali 493 – 521 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna (FC).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2023**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 249,28 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € 768,69.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. L'allestimento del cantiere e l'esecuzione dei lavori devono sottostare alle condizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 246 del 26/01/2018, allegato al presente atto.
4. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
5. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione prima di dare inizio alle lavorazioni. Le comunicazioni devono essere inviate a mezzo posta elettronica, a mezzo p.e.c. a aoofc@cert.arpa.emr.it e a stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o consegnate a mano presso gli uffici di riferimento;
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
10. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, allegato al presente Atto.
11. La durata delle opere di cantiere è di 18 mesi dalla data di decorrenza del presente atto con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.
12. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.